

Dir. Resp.: Roberto Napolitano

DI Giustizia. Velocizzata l'esecuzione

Giro di vite sui trust: pignoramento senza revocatoria

L'ONERE DELLA PROVA

Il Dl 83 sposta sul debitore il compito di dimostrare che l'atto dispositivo non abbia leso gli interessi del creditore

■ Stretta sui trust costituiti per proteggere la famiglia, se questi sottraggono beni ai creditori. A marcare la linea dura tracciata dai giudici, è il legislatore del Dl 83/2015, convertito dalla legge 132/2015.

Le nuove norme semplificano infatti l'aggressione ai beni del debitore conferiti nel patrimonio separato, se il creditore agisce per soddisfare pretese sorte prima della nascita del trust. Ne esce quindi rafforzato, l'orientamento già abbracciato tra l'altro dal Tribunale di Siena 416/2015. In questa pronuncia - nel precisare come ai fini della revocatoria rilevi non solo la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore o l'impossibilità di soddisfazione coattiva del credito, ma anche la difficoltà o incertezza nella sua esazione - veniva affermato che «una volta allegata, da parte del creditore la circostanza integrativa della compressione patrimoniale del debitore casualmente connessa all'atto dispositivo da revocare, incombe sul debitore l'onere di provare l'idoneità del patrimonio residuo rispetto alla soddisfazione delle ragioni di controparte».

Un rilievo legato a doppio filo al neo-introdotta articolo 2929-bis del Codice civile. La nuova norma consente infatti al creditore leso dal vincolo di indisponibilità o di alienazione di beni

immobili o mobili iscritti, costituito a titolo gratuito dopo l'insorgere del credito, di saltare la revocatoria e procedere direttamente ad esecuzione forzata.

Ciò, a maggior ragione (annota il Tribunale di Monza 1425/2015), se il trust è nullo perché solo apparentemente costituito a tutela dei bisogni familiari, ma in realtà teso a frodare i creditori, come nel caso di un trust in cui il debitore assume egli stesso la posizione di incaricato della gestione dei beni, conservandone, di fatto, la disponibilità.

La nuova procedura innestata dal Dl 83/2015 è però accessibile solo a due condizioni:

- che l'atto pregiudizievole sia stato concluso dal debitore dopo l'insorgere del credito;
- e che il pignoramento sia trascritto entro un anno dalla trascrizione di tale atto.

Se uno di questi requisiti è assente, l'unica via è la revocatoria.

La riforma, però, va oltre e incide anche in punto di onere della prova, invertendolo. Difatti, se prima era onere del creditore fornire le prove necessarie ad ottenere la revocatoria dell'atto dispositivo, ora sarà il debitore - ai sensi dell'articolo 2929 bis del Codice civile - a poter proporre le opposizioni all'esecuzione previste dal codice di procedura civile, contestandone la sussistenza dei presupposti o la conoscenza del pregiudizio recato alle ragioni creditizie.

Spetta cioè al debitore il compito di scardinare le pretese del creditore, ormai agevolato, nel recupero dei sospesi, per espressa disposizione legislativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Famiglia, fondi patrimoniali in bilico

LA LIBERTÀ DI SCEGLIERE

INOLECCIO MENSILE

€299,00

Plus Rendita a partire da 100€ - 100€

100€